

STATUTO
DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
UNIPERSONALE
"CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL"

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA – CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 113 comma 4 lett. A) d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, denominata: "Castel di Sangro servizi Srl".
2. Il Comune di Castel di Sangro è il socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto; al contempo, la società realizza la propria attività con lo stesso Comune.

Art. 2) OGGETTO

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. gestione a carattere imprenditoriale di servizi pubblici locali e/o di interesse pubblico generale affidati dal Comune di Castel di Sangro;
 - b. costruzione e gestione di immobili ed impianti da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, scolastiche, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché a servizi pubblici di interesse turistico, di parcheggi di superficie e sotterranei ed ogni altra struttura di supporto al territorio del Comune di Castel di Sangro, per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso lo strumento del project financing;
 - c. gestione di servizi tecnico-amministrativi per conto del Comune di Castel di Sangro;

d. gestione dei servizi sociali, scolastici, educativi, culturali, del tempo libero ed affini del Comune di Castel di Sangro, con interventi mirati alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei cittadini di Castel di Sangro, al pieno sviluppo delle persone nell'ambito dei rapporti familiari, sociali e scolastici, nonché al soddisfacimento delle esigenze

«fondamentali della vita, nel rispetto dei principi fissati dalla vigente normativa nazionale, regionale e dei regolamenti comunali;

e. gestione del verde (giardini, parchi ecc) del Comune di Castel di Sangro;

f. la gestione di strutture residenziali semiresidenziali, polifunzionali, centri per l'infanzia, adolescenza, disabili e soggetti svantaggiati;

g. espletamento, in nome e per conto del Comune di Castel di Sangro e quale stazione appaltante, delle gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113, comma 5, d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

h ogni altra attività comunque connessa e/o strumentale a quelle elencate nel presente articolo;

i. gestione di servizi di pulizia dei locali o immobili del Comune di Castel di Sangro.

Il tutto nei limiti e nel rispetto delle leggi e delle competenze riservate agli iscritti negli appositi albi professionali.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, purché in via strettamente strumentale al miglior conseguimento dell'oggetto sociale e mai rivolta al pubblico, anche al fine di investimento di capitali e di riserve, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare e di raccolta del risparmio e comunque nel rispetto dei limiti di legge; potrà assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, in società aventi finalità analoghe, complementari o affini alle proprie **nei limiti previsti dalla vigente normativa**, potrà contrarre mutui,

Anche le predette operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con carattere di non prevalenza, non dirette al pubblico e sempre nel rispetto dei limiti di legge.

l formazione professionale;

m studio, progettazione e direzione lavori di opere pubbliche o di interesse pubblico di competenza del Comune di Castel di Sangro;

n fornitura di consulenza, progettazione, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici locali di competenza del Comune di Castel di Sangro;

o progettazione, acquisto, costruzione, manutenzione, gestione, vendita, permuta e locazione di beni mobili e immobili, terreni, fabbricati, reti, impianti, macchinari ed, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale o destinato all'erogazione di servizi pubblici locali di competenza del Comune di Castel di Sangro; i relativi investimenti potranno essere effettuati dalla società, direttamente, anche prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (da corrispondersi, eventualmente, anche in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico del soggetto beneficiario del godimento del bene;

p. amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale disponibile ed indisponibile, conferito in proprietà, attribuito in concessione o messo a disposizione della società a qualunque altro titolo, dal Comune di Castel di Sangro, ivi compresi reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali ed afferenti la gestione ed erogazione di servizi pubblici;

q. attività edilizia in genere con particolare ma non esclusivo riferimento alla costruzione e realizzazione di fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché alla ristrutturazione, il recupero, il restauro e la manutenzione degli stessi ed alla lottizzazione di suoli e terreni;

r attività immobiliare in genere con particolare ma non esclusivo riferimento all'acquisto, vendita e permuta di suoli ed immobili di qualunque genere e tipo, la gestione degli stessi anche attraverso il sistema della locazione e del leasing immobiliare e di quelli consentiti dalla normativa vigente;

s. attività, sempre nel campo immobiliare, di predisposizione ed esecuzione di indagini e pratiche amministrative, di ottenimento di licenze, concessioni, permessi ed utenze, di formulazione di preventivi, stime ed analisi, di conferimento di incarichi professionali;

2. *Tutte le attività, per essere avviate dalla società necessitano della preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale di Castel di Sangro.*

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Castel di Sangro.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici,

agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n.2).

Art. 4) DURATA

La società ha durata sino al ----- salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Castel di Sangro, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso e non potrà essere trasferito a terzi. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.
3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio ai sensi dell'art. 2465, co.2).

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. La società potrà assumere finanziamenti dai soci nei limiti previsti dalla legge.
2. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
3. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2, cod. civ., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

Art. 7) DOMICILIO DEL SOCIO

1. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

Art. 9) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività, di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10) ORGANI DELLA SOCIETÀ'

1. Sono organi della società: Assemblea;
Consiglio di Amministrazione; Collegio sindacale o Revisore Unico.

Art. 11) DECISIONE DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:
 - a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
 - b. decisioni relative alla nomina e revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;
 - c. eventuale istituzione di direttori e/o del direttore generale con determinazione durata incarico e compiti;
 - d. nomina del Revisore dei conti e del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - e. modifiche dello Statuto;
 - f. modifiche al capitale sociale;
 - g. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del **socio unico**;

- h. approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
 - i. assunzione di partecipazioni in altre imprese;
 - j. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
 - k. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
 - 1. decisioni inerenti a partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa, nonché degli indirizzi da seguire da parte di queste ultime nell'esercizio delle relative funzioni;
 - m. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - n. vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
 - o. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;
 - p. nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - q. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti nel rispetto dei limiti di legge.
3. Tutte le decisioni **del socio** di cui alle lettere a), e), f), g) e n) debbono essere adottate mediante *verbale* assembleare.
4. Le decisioni di cui alle restanti lettere dell'art. 11 possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del **socio** e, ove necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da questo eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

Art. 12) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE VERBALE ASSEMBLEARE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo di regola nel Comune della sede sociale.
2. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, o al consiglio di Amministrazione e ai sindaci o al revisore, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se o il consiglio di amministrazione e i membri del Collegio Sindacale o il revisore unico, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o il revisore unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.
4. Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.
5. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.
7. *All'assemblea deve obbligatoriamente essere invitato, quale uditore, il Presidente del collegio dei revisori dell'organo di revisione del Comune di Castel di Sangro o, in mancanza il revisore nel caso di organo monocratico.*

Art. 13) AMMINISTRAZIONE

Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2385 -2386 Cod. Civ. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2386 Cod. Civ. qualora mancasse il Collegio Sindacale e la nomina degli amministratori dovesse essere fatta in assemblea e non con il consenso scritto, l'assemblea potrà essere convocata dal socio unico.

9. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.
10. Devono essere comunque autorizzate da una decisione del socio unico/dell'assemblea le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art. 14) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Gli amministratori sono responsabili dell'attività societaria nei confronti del socio unico e garantiscono la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità dello statuto, agli obiettivi, alle direttive ed alle istruzioni definiti dal socio unico ai sensi dell'art. 11

comma 2, punto j).

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e dall'art. 13, comma 2, l'organo amministrativo è investito di ogni potere dal socio unico/dall'assemblea per l'amministrazione della società, senza alcuna limitazione e distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.

3. Oltre alle attribuzioni previste dall'art. 2381, commi 2, 3 e 4 del c.c., sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) proposte al socio unico/all'assemblea di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

b) proposte al socio unico/all'assemblea di assunzione di mutui;

e) predisposizione ed invio, entro il *31/10 di ciascun anno*, al socio unico/all'assemblea, nonché al Consiglio comunale di Castel di Sangro, *per la preventiva approvazione*, del documento programmatico annuale *articolato per budget e per ogni servizio*, delle attività societarie, da redigersi tenendo conto degli indirizzi e delle istruzioni trasmesse dal socio unico;

d) verifica periodica dello stato di attuazione del programma annuale, *articolato per budget*, delle attività societarie informando dell'esito di tale verifica il socio unico/l'assemblea e *contestualmente il Consiglio Comunale di Castel di Sangro, mediante reports quadrimestrali redatti nella forma di forecast*

e) predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale entro il 31.12 di ciascun anno fatte salve le proroghe a tale termine richieste dal socio unico e comunque non oltre 30 giorni dopo l'approvazione del bilancio preventivo del comune di Castel di Sangro;

f) predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione entro il 30 aprile di ogni anno, *con invio entro il 15 maggio di ciascun anno al Consiglio Comunale di Castel di Sangro;*

g) predisposizione di programmi di attività della società, in conformità agli indirizzi ed alle istruzioni dettate dal socio unico/dell'assemblea;

h) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

i) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo i piani ed i programmi definiti dal socio unico/dall'assemblea ed osservando lo statuto.

4. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione e questi:

- nomina il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, se non vi abbiano provveduto i soci

all'atto della nomina;

- nei limiti previsti dalla legge, può delegare ad uno o più dei propri componenti - ed in questo caso anche disgiuntamente - tutti o parte dei propri poteri.

- possono essere nominati istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

5. Vale per l'organo amministrativo la previsione dell'art.2476 c.c. in merito alla responsabilità.

6. Le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese nell'osservanza del metodo collegiale secondo le disposizioni che seguono. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori, quando il consiglio sia composto di almeno quattro membri, ovvero da uno degli amministratori, nei casi in cui il consiglio sia composto di due o tre membri. Il consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o rifiuto, dal vice Presidente, con avviso da spediti almeno dieci giorni liberi o, in caso di urgenza, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza degli amministratori.

L'avviso di convocazione può essere spedito con lettera raccomandata, ovvero mediante fax, o con qualunque altro mezzo che sia comunque idoneo ad assicurare la prova della ricezione e la tempestività della comunicazione.

In difetto di tali formalità il consiglio delibera validamente con la presenza di *tutti* gli amministratori.

Per la validità delle decisioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Ove il consiglio d'amministrazione sia composto di quattro, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente del consiglio.

Ove il consiglio di amministrazione sia composto di due soli membri, esso delibererà solo con la presenza ed il voto favorevole di entrambi gli amministratori.

Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere nel libro delle decisioni degli amministratori e da firmare da parte del Presidente e del Segretario.

Ad ogni adunanza è obbligatorio convocare, quale uditore, il Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Castel di Sangro, nel caso in cui l'organo di revisione sia collegiale o il revisore nel caso di organo monocratico.

Art. 15) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati nei limiti della delega.

2. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'Amministratore Unico.
3. **La** rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 16) ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'assemblea, a un collegio sindacale o ad un Revisore Unico iscritto nel registro dei revisori contabili.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.
3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente.
4. I sindaci o il revisore contabile, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci ed il revisore contabile sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci e del revisore contabile è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.

Art. 17) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.
3. **Per il revisore contabile si applicano le norme degli arti 2409 quinquies e 2409 sexies c.c.**

Art. 18) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I sindaci **ed il revisore unico** possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione

dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del revisore unico si applicano le norme di legge in materia.

Art. 19) COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale, **se nominato**, ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

6. In caso di nomina di un revisore contabile unico, si applicano le norme di cui agli art. 2409 ter e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Art. 20) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative

all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21) SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione

La società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

Art. 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio dell'Aquila.

Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art.829, co.1, cod. proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co. 1, citato.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36, D.lgs. 5/2003, citato.

Art 23) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti